

Orario estivo.....	1
Abolizione Split-Payment per i professionisti	1
Beni significativi in fattura.....	1
Bonus Pubblicità	2

Voucher Digitalizzazione.....	2
Bonus verde	3
Anche il fisco dimentica.....	3

ORARIO ESTIVO

I bilanci sono ormai conclusi, le dichiarazioni dei redditi sono ultimate. Fino a fine agosto entra in vigore l'orario estivo.

In agosto saremo raggiungibili dalle 8.00 alle 12.00 di ogni giorno. Nei pomeriggi sarà disponibile invece un servizio riservato alle eventuali emergenze.

Da settembre si ritornerà invece all'orario ordinario: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

ABOLIZIONE SPLIT-PAYMENT PER I PROFESSIONISTI

Il 14 Luglio è entrato in vigore il DL 87/2018. Tra le varie misure introdotte dal decreto vi è l'abolizione della scissione dei pagamenti (split-payment) per i professionisti che emettono fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Le nuove disposizioni valgono a far data dal 14 Luglio, ogni fattura emessa successivamente dovrà recare quindi l'iva ordinaria.

BENI SIGNIFICATIVI IN FATTURA

Si ricorda che l'art. 7 comma 1 lett. b) della L. n. 488/99 ha introdotto, dapprima in forma temporanea e poi come norma a regime, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per tutti i servizi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie così come definite dalla normativa urbanistica purché eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione pertanto riguarda, come ricordato nella circolare Min. Finanze n. 71/2000, gli interventi realizzati su unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 con esclusione dell'A/10, questo a prescindere dall'effettivo utilizzo degli immobili.

Il beneficio si estende anche agli interventi realizzati su interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa (in tal caso applicandosi esclusivamente sulle parti comuni e sulle unità abitative e non sulle altre), nonché a quelli sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, se destinati a dimora di persone fisiche, agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ex L. 659/61 se adibiti a stabile residenza di collettività e alle pertinenze di immobili abitativi.

L'agevolazione, riferita alle prestazioni di servizi, si estende anche a materie prime, semilavorati e beni finiti necessari per l'esecuzione dell'intervento, eccezion fatta per i cosiddetti "beni significativi" individuati in modo tassativo dal DM 29 dicembre 1999 nelle seguenti tipologie: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno nonché impianti di sicurezza.

In presenza di tali fattispecie, se il valore del "bene significativo" compreso nell'intervento è determinato sulla

base dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti contraenti supera la metà del valore pattuito per l'intera prestazione, l'aliquota IVA agevolata si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello del bene significativo. La differenza andrà invece fatturata con l'aliquota del 22%.

Poiché la norma non individua in forma puntuale quale possa essere il "valore" da prendere a riferimento, la citata circolare n. 15 dell'Agenzia delle Entrate ne analizza la fascia di "oscillazione", precisando innanzitutto che esso debba tener conto solamente di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e quindi sia delle materie prime che della manodopera diretta. Tale valore non può in ogni caso essere inferiore all'eventuale prezzo di acquisto sul mercato dei beni stessi. In tal modo si vuole escludere dalla determinazione del valore il margine aggiunto, dal prestatore dell'opera, al costo di produzione o a quello di acquisizione.

La presenza di parti staccate (quali potrebbero essere, citando gli esempi della circolare, le tapparelle, le zanzariere o le grate di sicurezza) non deve influire sul valore dei beni significativi se queste posseggono un'autonomia funzionale rispetto al bene principale e quindi sconteranno l'aliquota agevolata senza alcun riferimento al loro valore. Invece, in assenza di autonomia funzionale, queste saranno considerate come parti integranti dei beni significativi e quindi concorreranno alla determinazione del valore di riferimento.

In riferimento agli obblighi documentali la circolare precisa che la fattura emessa per la prestazione deve riportare, oltre che al corrispettivo complessivamente pattuito, anche quello dei beni significativi forniti per l'intervento.

Tale indicazione risulta necessaria anche quando l'operazione risulta interamente assoggettata all'aliquota del 10%, questo per esigenze di corretta applicazione della norma. Vanno quindi integrati i documenti emessi dal 1° gennaio 2018.

L'integrazione dei documenti dovrà avvenire per tutti i documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'art. 1 comma 19 della L. 205/2017 il quale, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito la nozione di "bene significativo" così come commentato dalla circolare n. 15/2018.

Viceversa, per il periodo antecedente, vale la clausola di salvaguardia, che fa salvi eventuali comportamenti difformi.

BONUS PUBBLICITÀ

Il 24 Luglio sono state pubblicate le norme attuative. Le domande dovranno essere presentate dal 22 Settembre al 22 Ottobre.

(si veda a tal proposito la Contor Informa 03-2017) entro il citato lasso temporale dovranno essere presentate le domande telematicamente per l'ottenimento del citato credito fiscale, suddivise per il periodo 24-06-2017 – 31-12-2017 e 2018.

Per ottenere il bonus fiscale è necessario avere investito l'1% in più rispetto a quanto fatto nel medesimo periodo dell'anno precedente. Per il 2017 si dovrà quindi far riferimento al periodo dal 24-06 al 31-12-2016.

Il bonus consiste in un credito fiscale pari al 75% della maggior spesa rispetto al periodo precedente (90% per piccole e medie imprese).

Il bonus non è esentato da imposte e deve essere necessariamente usato in compensazione con altri debiti tributari mediante il modello F24. E sempre a condizione che entro i termini sopra riportati sia stata inviata l'apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La comunicazione è suddivisa a seconda del mezzo adottato: mezzi di stampa o media audiovisivi. Vanno quindi indicate le spese in entrambe i settori. Per ogni settore va poi specificato in valori assoluti e percentuali lo scostamento rispetto al periodo precedente. I costi accessori non sono agevolabili. Non sono inoltre conteggiabili le spese per inserzioni inerenti a concorsi ed eventi a premio. L'incentivo non è inoltre cumulabile con altre misure di stampo locale o europeo.

Il conteggio va poi asseverato da un revisore o da un commercialista.

Qualora dovessimo predisporre la necessaria documentazione per la sua ditta, la preghiamo di farcelo sapere.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Il ministero dello sviluppo ha finalmente pubblicato il lasso temporale nel quale richiedere la liquidazione del contributo: dal 14/08/2018 al 13/12/2018.

La data iniziale coincide con l'ultima data utile entro la quale concludere il progetto di digitalizzazione (le fatture devono recare infatti una data non superiore al 14/09/2018. Alla richiesta va allegata inoltre la necessaria documentazione (fatture, estratti conto con indicazione dei bonifici effettuati e liberatoria del fornitore). Va inoltre allegata una relazione del progetto portato a termine.

Nel frattempo è stato pubblicato anche l'elenco delle imprese che presentano i requisiti soggettivi per essere ammesse ad usufruire del contributo in questione. Questo non comporta una conseguenziale certezza circa la possibilità di percepire il contributo, che sarà quindi erogato a verifica della documentazione avvenuta.

Attualmente non è nemmeno prevista una rivisitazione dell'importo complessivo dei bonus erogabili che per il Trentino Alto Adige ammonta ad euro 1.963.323,46 per un numero di 1828 imprese potenzialmente ammesse.

BONUS VERDE

Con riferimento al nuovo bonus, previsto per i giardini (bonus verde), l'agenzia ha chiarito che non rientrano nell'ambito dell'agevolazione le manutenzioni ordinarie. Deve quindi trattarsi di una modifica innovativa, che porti ad una situazione di fatto differente dalla situazione pregressa oppure di una nuova realizzazione. Ad esempio è agevolabile la trasformazione di un cortile pavimentato in un giardino. Anche l'installazione di un sistema di irrigazione è agevolabile. Il tutto a condizione che il giardino sia al servizio di un'abitazione o di un complesso abitativo. Restano quindi esclusi i giardini di uffici e di altri immobili a funzione non abitativa. Nell'ipotesi di un condominio il bonus spetta in misura pari al numero delle unità abitative.

ANCHE IL FISCO DIMENTICA

Il passare del tempo limita la possibilità del fisco di controllare i contribuenti. Ecco un riassunto dei termini di prescrizione.

Le entrate dei contribuenti possono finire sotto la lente della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Ogni anno sulla base di criteri di classi di rischio e di "pericolosità" specifica, alcuni contribuenti vengono controllati. Altri contribuenti sono invece scelti per via di semplici controlli di routine o campionari.

Chi entro il 2 Gennaio 2018 non ha subito controlli, può ora considerare prescritti i seguenti anni (e le relative imposte sui redditi, iva, etc.):

Condizione	Anno a partire dal quale vige la prescrizione
Dichiarazione regolarmente presentata	2012
Nessuna dichiarazione presentata	2011
Dichiarazione regolarmente presentata ma presenza di reato tributario	2008
Nessuna dichiarazione presentata e presenza di reato tributario	2006
Dichiarazione regolarmente presentata e contribuente virtuoso ai fini studi di settore	2013
Beni esteri non dichiarati in Italia	2009

Riassumendo, la prescrizione dei singoli anni funziona nel seguente modo:

Anno	Dichiarazione presentata		Dichiarazione non presentata	Presenza di reati tributari	
	normale	virtuoso		dichiarazione presentata	Non presentata
2006	31.12.2011	#	31.12.2012	31.12.2015	02.01.2018
2007	31.12.2012	#	31.12.2013	31.12.2016	31.12.2018
2008	31.12.2013	#	31.12.2014	02.01.2018	31.12.2019
2009	31.12.2014	#	31.12.2015	31.12.2018	31.12.2020

2010	31.12.2015	#	31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021
2011	31.12.2016	31.12.2015	02.01.2018	31.12.2020	31.12.2022
2012	02.01.2018	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2023
2013	31.12.2018	02.01.2018	31.12.2019	31.12.2022	31.12.2024
2014	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2023	31.12.2025

Attenzione infine a due particolarità:

- È sufficiente che il fisco invii l'avviso d'accertamento entro il termine di prescrizione. Non rileva infatti il giorno in cui l'avviso stesso è consegnato al contribuente.
- Se anche la documentazione è "fiscalmente" prescritta, il termine di conservazione dei documenti ai fini civilisti è decennale. I documenti inerenti alle paghe sono inoltre da conservare per minimo tredici anni. In ogni caso, se è in corso un controllo e fino alla conclusione di un processo tributario i documenti vanno conservati.

Cordiali saluti

CONTOR



Dott. Werner Teutsch